

---

Regione Autonoma  
FRIULI VENEZIA GIULIA

## COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

---

Legge Regionale 6 dicembre 2004, n. 28  
Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile

---

### PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

**N**

---

#### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Schede di ambientazione dei siti
- Schema bozza di convenzione

---

Progettista: dott. ing. Antonio Nonino  
Collaboratori: dott. arch. Paolo De Clara  
dott. ing. Francesco Attardo

## TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Riferimenti normativi, ambito di applicazione, contenuti e validità temporale del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.**

1. Il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile (d'ora in poi PCS) viene adottato ed approvato ai sensi della LR 6/12/04 n. 28 "Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile" (d'ora in poi LR 28/04) e del DPGR 19/04/05 "Regolamento d'attuazione della LR 6/12/04 n. 28 – Disposizioni in materia di infrastrutture per la telefonia mobile" (d'ora in poi Regolamento).

2. Il PCS ha efficacia su tutto il territorio comunale e definisce la disciplina per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto stabilito dalle planimetrie di piano e dalle presenti norme tecniche d'attuazione e dei relativi allegati.

3. Il PCS ha efficacia a tempo indeterminato e verrà aggiornato qualora sia necessario ad individuare nuove o diverse localizzazioni, secondo le procedure specificate al successivo art. 27

### **Art. 2 – Definizioni.**

1. Ai fini della corretta applicazione del PCS, anche con riferimento all'art.2 della LR, si riportano le seguenti definizioni.

a) <<infrastrutture per la telefonia mobile>> l'insieme di tutti gli apparati che vengono localizzati sul territorio per garantire il servizio di telefonia mobile, tra i quali ricadono gli impianti fissi e mobili per telefonia mobile, i ponti radio su strutture esistenti, le microcelle, le picocelle, i cavi radianti, etc

b) <<impianto fisso per telefonia mobile>>: (abbr.: ITM) la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, esclusi: le microcelle, ponti radio su strutture esistenti, le picocelle ed i cavi radianti, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

c) <<impianto mobile per la telefonia mobile>>: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;

d) <<ponte radio>>: l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa;

e) <<microcella>>: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt;

- f) <<esposizione>>: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- g) <<limite di esposizione>>: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- h) <<valore di attenzione>>: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;
- i) <<obiettivi di qualità>>
- i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
  - i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate;
- j) <<esposizione della popolazione>>: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

### **Art. 3 – Principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici ed obiettivi generali del PCS.**

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione. Pertanto i soggetti interessati ad installare e/o mantenere infrastrutture, fisse o mobili, per la telefonia mobile nel territorio comunale debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
2. Conseguentemente il PCS persegue i seguenti obiettivi in ordine di priorità:
  - a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione dei campi elettromagnetici;
  - b) la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale contemperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
  - c) la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
  - d) la tutela per i fabbricati che ospitano funzioni particolarmente sensibili quali: asili, scuole, attrezzature per la sanità e l'assistenza così come definite dall'art. 8 della legge.

- e) il piano tiene conto sia della necessità dell'Amministrazione Comunale che dei programmi di sviluppo dei gestori di rete che devono assicurare una corretta copertura del servizio su tutto il territorio comunale;
- f) i siti preferenziali sono ricercati in ambiti che generano uno scarso impatto visivo, su aree preferibilmente di proprietà comunale. A tale scopo e per quanto possibile devono essere perfezionati appositi protocolli d'intesa con i gestori, al cui riguardo la Commissione sarà tenuta ad esprimere un parere consultivo;
- g) la mitigazione dei fattori di interferenza visiva nell'inserimento paesaggistico delle nuove strutture di radiobase sono ottenute ricercando forme architettoniche e design compatibili con il contesto nel quale si vengono ad inserire. Qualora non risulti possibile mascherare in modo completo i nuovi impianti devono essere ricercate forme che devono diventare elementi di caratterizzazione del paesaggio inserendosi in modo armonico nel contesto;
- h) la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico;
- i) l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia mobile mediante l'accorpamento di antenne riferite a gestori differenti in unico impianto e a tal proposito si dovranno promuovere accordi nella forma di protocolli d'intesa tra comune e gestori ;
- j) la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti;
- k) l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;
- l) l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;

#### **Art. 4 – Elementi costitutivi del PCS**

1. Il PCS è formato dai seguenti elaborati:

1.1. Elaborati di analisi dello stato di fatto:

TAV A1 – Siti incompatibili art. 8 L.R. 28/2004 – Aree sottoposte a vincolo D.Lgs 42/2004 – Localizzazioni S.R.B. esistenti/autorizzate

TAV A2 – Interpretazione paesaggistica

TAV A3 - Individuazione dei siti preferenziali aree di ricerca dei gestori al 26/06/2005

TAV 001 Inquadramento generale con indicazione impianti censiti nel catasto ARPA FVG

TAV 002 – TAV 008 Mappe di livello di intensità di campo elettromagnetico calcolata alla quote previste dal Regolamento

TAV 009 - Indicazione aree dove è stata eseguita una analisi di dettaglio in prossimità degli impianti censiti nel Catasto ARPA

TAV 010 – TAV 025 Mappe del livello di intensità del campo elettromagnetico calcolato rispettivamente alle quote di mt. 2 – 7 – 7.24 – 9.24 - 12 – 17 – 21.33 - 22 - 23.33 – 25.31 – 27.31;

TAV 021 – Misure eseguite da ARPA FVG

Piano di copertura presentato dai singoli gestori

- 1.2. Elaborati di progetto:
    - a. P1 - Zonizzazione di piano – localizzazione dei siti preferenziali ed idonei
    - b. Simulazione dei valori di campo riferiti ai siti preferenziali
  - 1.3. R - Relazione illustrativa- con allegata modulistica
  - 1.4. N - Norme tecniche d'attuazione con allegate le schede di ambientazione dei siti e lo schema della bozza di protocollo da sottoscrivere tra l'Amministrazione Comunale ed i Gestori;
2. In particolare hanno valore prescrittivo, a contenuto vincolante, gli elaborati di cui ai punti: 1.2 a; 1.4 del precedente comma.
  3. In caso di eventuali non corrispondenze tra tavole grafiche a scale diverse, fa sempre testo la rappresentazione a scala più dettagliata.

#### **Art. 5 – Modalità d'attuazione del PCS**

1. Il PCS, secondo quanto previsto dalla LR 28/04, si attua, in base alla tipologia di intervento da realizzare, mediante:

1.1. concessione edilizia (abbr.: c.e.) rilasciata dal Comune per gli interventi aventi rilevanza urbanistica di cui al capo I del titolo VI della LR 52/91, tra i quali ricadono la nuova realizzazione di un impianto fisso per telefonia mobile e/o di un ponte radio, la sostituzione o la radicale trasformazione di ITM esistenti tra le quali ricade il cambiamento totale della banda di frequenze concessionate,

1.2. autorizzazione edilizia (abbr.: a.e.) rilasciata dal Comune per gli interventi aventi rilevanza edilizia di cui al capo II del titolo VI della LR 52/91, tra i quali ricadono anche gli incrementi del numero di antenne, l'incremento della potenza di trasmissione, il cambio della banda di frequenze concessionate, ed ogni altro intervento di modifica ed integrazione che comporti un significativo cambiamento delle caratteristiche tecniche e/o dell'assetto esterno dell'impianto fisso;

1.3. denuncia di inizio attività (abbr.: dia) per gli interventi contemplati dall'art. 80 della LR 52/91 e per l'installazione di ponti radio su ITM esistenti, di microcelle, di picocelle, di cavi radianti.

2. L'installazione di un impianto fisso di telefonia mobile da parte di un successivo gestore su un'ITM esistente costituisce intervento di nuova realizzazione pertanto sarà subordinato al rilascio di c.e.

3. Il rilascio della c.e. o della a.e. è sempre subordinato alla preventiva stipula di una convenzione tra il Comune ed il concessionario al fine di specificare dettagliatamente tutti gli obblighi di quest'ultimo ai fini, del ripristino dell'area in caso di dismissione o riallocazione dell'impianto, a tal fine il gestore dovrà costituire

un'idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune, nelle forme di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), a copertura di tutti oneri connessi con la c.e. e l'a.e. Nell'ambito di tale convenzione il gestore dovrà impegnarsi a lasciare installare ulteriori ITM anche ad altri gestori e/o soggetti aventi titolo.

4. L'insediamento delle infrastrutture fisse per telefonia mobile dovrà avvenire in aree di proprietà esclusiva dei soggetti che autorizzano l'insediamento dell'impianto. Per tanto all'atto della presentazione della domanda di c.e. o di a.e. ovvero con la presentazione della d.i.a., il soggetto richiedente/denunciante dovrà dimostrare di aver valido titolo ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio, ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente il rilascio della c.e., dell'a.e. ovvero la presentazione della d.i.a. sono subordinati all'acquisizione del consenso scritto, sotto forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono gli impianti e le loro pertinenze.

5. La richiesta di c.e. o di a.e. , la d.i.a. per gli interventi di cui ai commi precedenti vanno redatte con i contenuti riportati nella modellistica allegata al Regolamento.

6. Per tutte le richieste di concessione, autorizzazione o anche di semplice D.I.A. che riguardano immobili, beni o aree soggette al vincolo di cui al TITOLO II della L. 42/2004 è obbligatorio acquisire il parere preventivo da parte Soprintendenza ai Beni Ambientali.

## TITOLO 2°

### PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL PCS PER LA LOCALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA TELEFONIA MOBILE

#### **Art. 6 - Tipologie di localizzazione ed ITM esistenti.**

1. Per una puntuale definizione delle previsioni del PCS vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni

- 1.1. Localizzazioni incompatibili;
- 1.2. Localizzazioni preferenziali;
- 1.3. Localizzazioni idonee;
- 1.4. Localizzazioni nel resto del territorio comunale;

che sono rappresentate, a livello cartografico, negli elaborati grafici di progetto e definite, a livello normativo, dai prossimi articoli e dalle schede tecniche d'intervento.

2. Il PCS individua altresì a livello cartografico le ITM esistenti e definisce le prescrizioni per gli interventi sulle stesse, distinguendo tra:

- 2.1. ITM esistenti ritenuti compatibili con gli obiettivi di piano ;
- 2.2. ITM esistenti ritenuti parzialmente compatibili con gli obiettivi di piano e pertanto si ritiene di prescrivere interventi di mitigazione e/o mascheramento;
- 2.3. ITM esistenti ritenuti incompatibili con gli obiettivi di piano che si ritiene pertanto di rilocalizzare;

#### **Art. 7 – Localizzazioni incompatibili.**

1. Ai sensi dell'art 8 della LR 28/04, le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze interamente destinati a:

- a. asili nido;
- b. scuole di ogni ordine e grado;
- c. attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;
- d. attrezzature per l'assistenza agli anziani;
- e. attrezzature per l'assistenza ai disabili;
- f. ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto previsto all'art 11 della LR 28/04.

2. Sono altresì vietate le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile e di ponti radio nelle aree di pertinenza di cui ai vari punti del comma precedente.

3. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui ai commi precedenti. In tali casi le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-

ambientale, archeologico, come individuati dal PCS nella Tav. P1, sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente, anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04.

4. Le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, compresi i ponti radio, posti su traliccio o palo da terra sono inoltre vietate:

- a. nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche;
- b. nelle Aree di Rilevante Interesse Ambientale così come definite dalla L.R. 42/96 ed individuati dal PCS nella Tav. P1;
- c. complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, così come tutelati dal Dleg n° 42/2004 (ex legge 1089/39) tutti come individuati dal PCS nella Tav. P1;
- d. ambito di interesse architettonico ambientale che rappresenta il nucleo originario del paese come individuati dal PCS nella Tav. P1;

5. La realizzazione di ITM, posti su traliccio o palo da terra, all'interno degli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico così come definiti dal DLeg n° 42/2004 (ex legge 431/1985) e negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della legge 3267/1923 sono da considerare incompatibili salvo casi di comprovata ed inderogabile necessità, riconosciuta dal PCS, nel qual caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato al rispetto delle procedure previste per le costruzioni da realizzarsi all'interno delle aree soggette a questa specifica tipologia di vincolo.

6. All'interno dei siti indicati al precedente comma 4 sono ammessi impianti con l'utilizzo di microcella nel rispetto delle disposizioni contenute al successivo art. 10

#### **Art. 8 – Localizzazioni preferenziali.**

1. Nella Tav. P1 sono individuate, a livello cartografico, le localizzazioni preferenziali per la realizzazione di nuovi impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, che sono state definite alla luce dei programmi di sviluppo delle reti, presentati dai gestori delle reti e degli altri soggetti aventi titolo.

2. La localizzazione dei siti è stata eseguita dopo un'attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico, sentita anche la Commissione consultiva di cui al art. 8 del Regolamento.

3. Per ogni localizzazione, in sede di formazione del PCS, è stata condotta anche una valutazione del sito dal punto di vista radio elettrico ai fini di rendere compatibili le scelte effettuate con il principio di minimizzare l'intensità del campo elettromagnetico e quindi l'esposizione della popolazione.

4. I siti preferenziali sono immediatamente disponibili per l'installazioni degli ITM in quanto compatibili sotto il profilo urbanistico e di proprietà dell'Amministrazione comunale o di altro ente pubblico che ha dichiarato la disponibilità a consentire l'installazione in sito del nuovo impianto previa verifica di fattibilità tecnica da parte dei gestori.

5. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, oltre a rispettare tutte le prescrizioni relative all'integrazione paesaggistica ed alle modalità di realizzazione dei supporti verticali, si dovranno in generale rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata alla richiesta di c.e., o di a.e. per gli interventi successivi alla installazione;
- b. adottare tipologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un'altra ITM, anche di gestori diversi, sul medesimo sito, se non diversamente specificato nelle schede;
- c. le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza non deve essere superiore a 0,80 mt, misurati dal centro del sostegno, possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
- d. ai fini della mitigazione, per il locale tecnico posto alla base del sostegno, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. In presenza di elementi dissonanti con l'ambiente l'impianto potrà essere mascherato anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno;
- e. per ogni singola localizzazione preferenziale in allegato alle norme tecniche di attuazione sono riportate delle schede contenenti indicazioni specifiche riguardo la tipologia del sostegno da realizzare, la tipologia del locale tecnico, gli schemi e i mascheramenti da adottare. Tali schede sono da considerare parte integrante delle presenti norme ed hanno, se non diversamente specificato, valore prescrittivo;

#### **Art. 9 – Localizzazioni idonee.**

1. Nella Tav. P1 sono individuate, a livello cartografico, ulteriori localizzazioni ritenute idonee per la realizzazione di ITM, che sono state definite indipendentemente dai programmi di sviluppo delle reti, presentati dai gestori delle reti e degli altri soggetti aventi titolo, e dopo un'attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico, sentita anche la Commissione consultiva di cui all'art. 8 del Regolamento. Tali localizzazioni potranno essere utilizzate per l'insediamento di nuove ITM e/o la rilocalizzazione di quelle già esistenti nel territorio comunale, anche in parallelo all'utilizzo delle localizzazioni preferenziali.

2. Nella localizzazione dei siti idonei si è tenuto in considerazione il principio di minimizzazione dell'intensità di campo elettromagnetico riguardo alle aree a carattere residenziale.

3. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni relative all'integrazione paesaggistica ed alle modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:

- a. adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere

fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata alla richiesta di c.e., o di a.e. per gli interventi successivi alla installazione;

- b. adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un'altra ITM, anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
- c. qualora la localizzazione ricada nelle adiacenze delle zone residenziali ed assimilabili, e si debba necessariamente realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un edificio, si dovrà posizionarlo su dei sostegni sulla sommità di edifici alti, possibilmente a tetto piano, le antenne devono essere allontanate dal bordo del tetto e devono seguire le linee verticali dell'edificio. Le antenne vanno localizzate su una palina portante posizionata preferibilmente al centro del tetto o del terrazzo. La posa del manufatto dovrà essere asseverato, nel merito della compatibilità statica della struttura di supporto, da tecnico abilitato. Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti in modo tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;
- d. le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza non deve essere superiore a 0,80 mt, misurati dal centro del sostegno, possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
- e. ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, posto alla base del sostegno, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. In presenza di elementi dissonanti con l'ambiente l'impianto potrà essere mascherato anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno.

#### **Art. 10 – Localizzazioni nel resto del territorio comunale. (Territorio neutro)**

1. In tutto il territorio comunale, ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti (territorio neutro), si potranno realizzare i seguenti tipi di infrastrutture per la telefonia mobile:

- a. installazione di microcella;
- b. installazione di picocelle;
- c. installazione di cavi radianti;
- d. attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile.

2. Anche per la realizzazione delle suddette infrastrutture si dovranno adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della presentazione della d.i.a. o della richiesta di nulla-osta preventivo in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegato alla d.i.a. o alla richiesta di nulla-osta, documentazione che dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.

3. L'installazione di microcelle avverrà in via prioritaria in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari ecc. Solamente nel caso in cui non sia possibile realizzarle secondo quanto sopra

descritto si potrà procedere all'installazione su edifici a carattere residenziale, tale circostanza dovrà esser opportunamente documentata nel progetto allegato alla d.i.a. ed asseverata da un tecnico abilitato. Qualora si debbano installare delle microcelle nell'ambito delle facciate di edifici esistenti esse dovranno essere armonizzate con le facciate stesse.

4. Qualora la microcella venga installata su murature di fabbricati di civile abitazione, lo spessore del muro non potrà essere inferiore a cm 30. e l'apparecchiatura dovrà essere installata in corrispondenza del cordolo di interpiano.

5. Per l'installazione di picocelle e di cavi radianti si dovranno rispettare le disposizioni di cui ai commi precedente.

6. Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito del centro storico, nelle zone e nei complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, tutti come individuati dal PCS nella Tav. P1 si potrà procedere all'installazione solamente di microcella, picocelle o cavi radianti, che dovranno in ogni caso essere armonizzati con l'insieme delle strutture edilizie esistenti e resi coerenti con le facciate.

7. A seguito di nuove richieste presentate dai gestori entro i termini di legge, una volta che siano attuate le previsioni contenute nel PCS riguardanti i siti preferenziali ed idonei o qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio, acquisito il parere preventivo da parte della Commissione consultiva, all'interno della zona sono sempre ammesse varianti al PCS, da adottarsi ai sensi e con le procedure previste all'art. 4 comma 3 lettere a) b) c) e) f) della L.R.28/2004, per l'individuazione di nuovi siti preferenziali od idonei. Nella definizione delle varianti dovranno essere rispettati degli obbiettivi proposti al precedente comma 2 dell'art. 2 delle presenti norme.

#### **Art. 11 – ITM esistenti ritenuti compatibili .**

1. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del PCS e ritenuti compatibili così come individuati dalla tav. P1 di piano si potrà procedere, all'esecuzione di tutte le tipologie di intervento ammesse dal PCS per le localizzazioni preferenziali.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, sono sempre ammessi.

3. Gli interventi riguardanti

- a. incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
- b. incremento del numero di antenne;
- c. incremento o modifica delle bande di frequenza già concesionate.
- d. Installazione in co-sittig di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello concessionato;

sono soggette a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia a seconda dei casi

4. La modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature di impianti fissi per telefonia mobile che preveda la variazione di uno dei seguenti parametri:

- Coordinate dei sistemi radianti
- Direzioni di irradiazioni (settori)

- Tipologia dell'impianto (GSM, DCS, UMTS)
- Altezza centro elettrico rispetto a terra (m)
- Quota base impianto sul livello del mare o quota piede edificio per gli impianti su edifici (m)
- Numero di antenne trasmettenti
- Tilt meccanico antenne
- Tilt elettrico antenne
- Potenza al connettore d'antenna (W) per settore e per sistema di trasmissione
- Modello antenne

è subordinata alla preventiva acquisizione di un nuovo parere da parte dell'ARPA così come previsto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 28/2004

5. Gli interventi di modifica del sostegno delle antenne, dei locali tecnici posti alla base dei sostegni, che non siano riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria, o gli interventi di completa sostituzione del palo e/o traliccio sono soggetti a c.e.

#### **Art. 12 – ITM esistenti ritenuti compatibili ma con la prescrizione di interventi di mitigazione.**

1. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del PCS, ritenuti compatibili ma per i quali si prescrivono interventi di mitigazione per migliorare il loro inserimento a livello paesaggistico, così come individuati dalla tav. P1 di piano.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, sono sempre ammessi.

3. Gli interventi riguardanti

- a. incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
- b. incremento del numero di antenne;
- c. incremento o modifica bande di frequenza già concessionate.
- d. Installazione in co-sittig di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello concessionato nel rispetto delle prescrizioni contenute al comma 4 del precedente art. 11;

sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a seconda dei casi. L'intervento di mitigazione, dovrà essere previsto e attuato solo in sede di richiesta d'intervento soggetto ad autorizzazione/concessione edilizia da parte del Gestore richiedente. La documentazione progettuale, allegata alla richiesta di autorizzazione edilizia, dovrà contenere specifici elaborati grafici riguardanti gli interventi di mitigazione previsti per il sito che dovranno recepire tutte le indicazioni riportate, a livello indicativo, nelle allegate schede tecniche predisposte per ogni sito individuato dal PCS..

4. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente si dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al precedente all'art. 8.

5. Anche per questi impianti valgono le prescrizioni contenute al comma 4 dell'articolo precedente.

### **Art. 13 – ITM esistenti ritenuti incompatibili e pertanto da rilocalizzare**

1. Nella tavola di zonizzazione di piano (tav. P1) sono indicati, con apposita simbologia, gli impianti esistenti, suddivisi per gestori che:

- per la loro localizzazione rappresentano elemento di disturbo e grave alterazione del paesaggio che non risulta possibile mitigare con eventuali azioni di mascheramento;
- siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

2. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del PCS per i quali si propone la rilocalizzazione si potrà procedere, fino alla scadenza dei relativi atti autorizzativi, all'esecuzione solamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente necessari per garantire l'integrità degli apparati tecnologici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, tra i quali ricadono anche gli interventi per il miglioramento tecnologico ai fini della minimizzazione delle emissioni.

3. Non saranno in ogni caso ammessi i seguenti interventi:

- a. incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
- b. incremento del numero di antenne;
- c. incremento o modifica della banda di frequenze già concesionate

4. Gli impianti dovranno essere rilocalizzati all'interno dei siti preferenziali o idonei così come individuati dal piano.

5. Per gli impianti dove si rilevano, nelle condizioni di massimo utilizzo dell'impianto, valori di campo elettromagnetico superiori a quelli imposti dalle normative vigenti dovranno essere ricondotti alla conformità o, se questo non è tecnicamente possibile, rilocalizzati all'interno di siti preferenziali o idonei, così come individuati dal PCS, certificando il rispetto del limite di esposizione nei confronti delle zone residenziali o altri ambiti dove è prevista la permanenza di persone, per un periodo superiore a 4 ore.

### **Art. 14 – Schede tecniche d'intervento e prescrizioni particolari per i siti idonei**

1. Le schede tecniche d'intervento, relative alle localizzazioni preferenziali ed ai siti esistenti ritenuti compatibili ma con la prescrizione di interventi di mitigazione, riportate in allegato del PCS costituiscono parte integrante delle presenti norme tecniche d'attuazione ed hanno quindi valore prescrittivo, salvo diverse specificazioni contenute al loro interno.

2. Le schede riferite ad ogni sito preferenziale, contengono delle indicazioni tipologiche sulle caratteristiche dei pali da installare, sulla tipologia dei locali tecnici posti alla base dei sostegni e sugli eventuali interventi di mitigazione da porre in atto per meglio inserire il nuovo impianto nel contesto paesaggistico.

3. Le schede contengono prescrizioni riguardanti il numero di gestori che si possono installare all'interno di uno stesso sito.

4. Gli interventi previsti all'interno dei siti ritenuti idonei per la costruzione di nuovi impianti per la telefonia mobile, si dovranno seguire le indicazioni, di carattere generale contenute nel successivo art. 15

### **Art. 15 – Integrazione paesaggistica**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 4 (integrazione paesaggistica) del Regolamento di attuazione della L.R. 28/2004 la realizzazione degli impianti di telefonia mobile dovrà osservare i principi di integrazione paesaggistica riportati nei commi successivi.

2. Nella progettazione e realizzazione delle ITM si terrà conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, intesa quale l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva delle ITM e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate.

3. Le nuove ITM devono essere realizzate utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo.

4. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni.

5. Nel caso di microcelle necessarie alla copertura di gallerie dedicate alla mobilità, le dimensioni delle antenne potranno essere simili a quelle degli impianti fissi per telefonia mobile.

6. Vanno usati, ove possibile, sostegni verticali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.

7. Le ITM vanno posizionate prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci; le antenne devono essere localizzate nelle zone da coprire.

8. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione dell'ITM deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato.

9. Ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano.

10. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.

11. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di ITM non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.

12. La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti

13. Le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Per tanto non sono ammessi sbracci, solo qualora venga dimostrata (con idonea documentazione da allegare al progetto) l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio, il Comune potrà motivatamente concedere/autorizzare la realizzazione di sbracci, la cui lunghezza deve essere minima (max. cm. 80).

14. Al fine di armonizzare la parte visibile delle ITM e l'ambiente circostante sotto il profilo cromatico e dei materiali, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell'edificio o dell'infrastruttura e tinte che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione.

15. Al fine di armonizzare visivamente le ITM, le antenne devono essere allontanate preferibilmente localizzate su un piccolo traliccio al centro del tetto o del terrazzo, le antenne andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.

16. Possono essere installate ITM su serbatoi d'acqua, sia sulle pareti che in sommità, su pali o tralici. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Di norma non possono essere installate antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.

17. Se non specificatamente previsto nelle schede tecniche, riferite ad ogni singolo sito preferenziale o esistente da mitigare, non potranno essere previsti degli aggetti, misurati dal centro del sostegno, superiori di metri 0,8. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni stessi .

18. Ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, si dovrà uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante l'impianto anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l'ambiente. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici parzialmente interrati.

#### **Art. 16 – Armadiature e volumi di servizio**

1. Gli apparati tecnologici dell'ITM saranno di preferenza installati entro strutture esistenti o in armadiature di servizio da addossare a strutture esistenti, poste anche su lotti non funzionalmente contigui.

2. Nei casi in cui non sono realizzabili le soluzioni di cui al comma precedente, le strutture destinate ad ospitare gli apparati tecnologici sono accorpate in un unico volume, che verrà collocato, nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi o in posizione marginale. Si deve valutare la possibilità prevedere la realizzazione di tali strutture, in posizione interrata.

3. Ulteriori prescrizioni in merito alla realizzazione di armadiature e volumi di servizio potranno essere riportate nelle schede tecniche d'intervento di cui all'art. 14 delle presenti norme..

4. Gli eventuali ampliamenti di armadiature e volumi di servizio dovranno essere eseguiti in analogia all'esistente per tipologia dei materiali e sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.

5. Nel caso in cui vengano realizzate ITM in grado di ospitare gestori diversi nel medesimo sito, il volume tecnico di servizio dovrà consentire l'installazione degli apparati tecnologici di tutti i gestori, anche se realizzati con tempi diversi.

### **Art. 17 – Area di pertinenza**

1. Anche per la sistemazione delle area di pertinenza delle infrastrutture per la telefonia mobile dovranno essere adottate delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano di mimetizzare, il più possibile, l'impianto rispetto allo sfondo su cui si attesta.

2. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- a. l'area di pertinenza libera da ITM e da armature e volumi di servizio dovrà, salvo diversa prescrizione contenuta nelle schede tecniche d'intervento, essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, escludendo depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;
- b. eventuali piattaforme in calcestruzzo saranno rinverdate mediante riporto di terreno vegetale;
- c. le scalinate saranno realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;
- d. il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti, dovrà quindi essere studiata caso per caso una soluzione adeguata. Qualora si intenda realizzare dei cordoli in calcestruzzo con soprastante rete metallica questa dovrà essere mascherata con una quinta di verde di essenze autoctone di adeguata altezza.

3. Per ogni singola localizzazione preferenziale o da mitigare si dovranno rispettare le prescrizioni specifiche per la sistemazione dell'area di pertinenza eventualmente contenute nella relativa scheda tecnica d'intervento al precedente art. 14.

### **Art. 18– Accesso all'area ed opere civili e scavi su suolo pubblico**

1. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente.

2. Ove ciò risultasse assolutamente impossibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso verrà realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione comunale, evitando comunque tracciati a forte impatto ambientale e/o visivo.

3. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i gestori sono tenuti a concordare preventivamente l'intervento con l'ufficio comunale competente e a rispettare quanto previsto dalle eventuali norme regolamentari comunali in materia, tale intervento dovrà essere in ogni caso compreso nel progetto allegato alla richiesta di c.e. o a.e. ovvero nella d.i.a.

### **Art. 19 –Impianti mobili per telefonia mobile**

1. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale al fine di sopperire, in via temporanea, ad eventi straordinari e per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, per tanto tali impianti potranno insistere su un medesimo sito, e nel suo immediato intorno, per un periodo non superiore a novanta giorni. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'attivazione dell'impianto è ammesso previo il rilascio, da parte dell'A.C., dell'autorizzazione edilizia in precario ai sensi dell'art. 81 della L.R. 52/91 e previa acquisizione dai pareri vincolanti da parte dell'ARPA e dell'ASS.

2. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile, che prevedano l'installazione di ITM per un periodo di tempo uguale od inferiore a 15 giorni, potrà avvenire su tutto il territorio comunale e sarà soggetto a comunicazione preventiva, da parte dei Gestori, al Comune, all'ARPA ed all'ASS territorialmente competente. La denuncia dovrà essere corredata dalle caratteristiche tecniche dell'impianto e dalla certificazione, da parte del gestore, attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.

### **Art. 20 –Obbligo di ripristino sito**

1. In caso di dismissione o rilocalizzazione delle ITM il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a darne comunicazione al Comune, all'ARPA e all'ASS.

2. A tal fine il gestore, all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Comune, nelle forme di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.

## **TITOLO 3° - NORME GENERALI E SPECIALI**

### **Art. 21 – Utilizzo modellistica allegata al Regolamento.**

1. Per l'avvio e lo svolgimento di tutte le procedure di tipo urbanistico-edilizio e tecnico inerenti le ITM si dovrà fare riferimento ai contenuti della modellistica riportata in allegato al Regolamento.

### **Art. 22 – Presentazione programmi di sviluppo delle reti da parte dei gestori**

1. I gestori presentano al Comune il proprio programma annuale di sviluppo della rete entro il 15 marzo di ogni anno. In tale documento potranno essere altresì delineate, le previsioni delle evoluzioni della domanda dei servizi di telefonia mobile e le conseguenti implementazioni/modifiche della rete che si intendono attuare, in modo da dare la possibilità al Comune di meglio ridefinire le previsioni del PCS anche a medio termine.

2. Il programma di sviluppo, oltre all'individuazione delle ITM esistenti contiene le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali che come aree di ricerca e le proposte di modifica degli impianti esistenti.

3. Nel caso in cui il programma di sviluppo non venga presentato nei termini, si prescinde da esso, conseguentemente le richieste di nuove localizzazioni, per l'anno successivo, potranno essere presentate solamente sulla base delle previsioni del PCS vigente al momento della richiesta.

4. Analogamente anche Rete Ferroviaria Italiana, la Protezione Civile della Regione ed il Servizio Sanitario Regionale presentano al Comune il proprio programma di implementazione della rete nel medesimo termine dei gestori.

### **Art. 23 – Pubblicità dei programmi di sviluppo delle reti e loro recepimento nel PCS**

1. I programmi di sviluppo delle reti, presentati ai sensi dell'art. 22 sono depositati fino al 15 aprile di ogni anno presso il Comune; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale ed eventualmente sul sito internet del Comune.

2. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del programma di sviluppo della rete, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.

3. L'Amministrazione Comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità dei programmi pervenuti.

4. Entro il 30 aprile successivo, chiunque sia interessato, in quanto titolare di interessi privati o pubblici, o portatore di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, formula eventuali osservazioni o proposte.

5. Entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, di cui al precedente art. 22, l'Amministrazione Comunale effettua una valutazione degli stessi, anche alla luce delle osservazioni e delle proposte

presentate ai sensi del comma precedente, e predispone contestualmente, qualora necessario, il progetto di variante al PCS, tenuto conto dei programmi di sviluppo stessi, valutata la compatibilità delle richieste presentate con gli obiettivi propri fissati dal vigente piano riportati all'art. 3 comma 2 delle presenti norme e sentita la Commissione consultiva all'art. 8 del Regolamento.

6. Entro i 90 giorni successivi al termine di cui al comma precedente viene redatto il progetto definitivo di variante al PCS e viene avviata la procedura di approvazione di cui all'articolo 4 della LR 28/04.

#### **Art. 24 – Accesso alle informazioni e formazione**

1. Il Comune assicura a tutti gli interessati, aventi titolo, l'accesso ai documenti amministrativi inerenti le ITM, nelle forme previste dalla L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e ai cittadini residenti, ai sensi dell' art. 10 del D.Lgs. n. 267/00, assicura le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, nonché l'accesso, in generale, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale inerenti la localizzazione di tutte le tipologie di ITM nel proprio territorio, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/97 e/o per eventuali disposizioni di legge o del regolamento comunale sul diritto d'accesso e di informazione.

2. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione alla cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici al fine di garantire una maggior partecipazione, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, anche in forma associata con altri comuni.

#### **Art. 25 – Vigilanza e controllo**

1. Tutte le ITM presenti sul territorio comunale dovranno essere sottoposte con cadenza annuale ai controlli ambientali previsti dall'art. 9 della LR 28/04, anche dietro richiesta del Comune ai soggetti competenti.

2. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia municipale e degli altri Uffici comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.

3. Almeno il 50% delle ITM è sottoposto ad un programma di monitoraggio in continuo, della durata minima di una settimana, a cura dell'ARPA o dei comuni che hanno aderito al protocollo d'intesa. I siti da sottoporre a monitoraggio saranno indicati annualmente dal Comune che stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'ITM e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini, sentita l'ASS e l'ARPA.

4. I dati delle misure forniti e validati da ARPA devono essere a disposizione delle Autorità competenti alla vigilanza, e verranno registrati e pubblicizzati a cura del Comune anche attraverso il proprio sito internet in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni. Al tal fine, ma anche per rendere più trasparente il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del PCS, il Comune realizza ed aggiorna periodicamente la mappatura del fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale, che verrà anch'essa pubblicizzata sul proprio sito internet.

L'espletamento di tale competenza potrà essere svolto in forma associata con altri comuni, avvalendosi eventualmente di strutture esterne.

#### **TITOLO 4° - NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 26 – Norma di salvaguardia.**

1. Stante la disposizione generale di cui all'art. 15 co. 4° della LR 28/04, a decorrere dall'adozione del PCS e sino all'entrata in vigore dello stesso, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello Statuto comunale, può sospendere, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di c.e. o di a.e. relative ad ITM che siano in evidente contrasto con le indicazioni del PCS.

2. In caso di interventi relativi ad ITM soggetti a d.i.a., ai sensi dell'art. 80 co. 4° della LR 52/91, il progettista dovrà asseverare la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici e regolamentari approvati e al PCS adottato.

##### **Art. 27 – Entrata in vigore del PCS. Durata e varianti.**

1. Il PCS entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 4 co. 3° lett.f) della LR 28/04.

2. Il piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove e diverse localizzazioni.

3. Sono ammesse varianti che comportino l'individuazione di nuovi siti, da destinare alla installazione di ITM, su aree o beni culturali, sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n° 42, previa acquisizione, successivamente all'adozione, del parere del Ministero per i beni e le attività culturali. Sono altresì ammesse varianti che consentano la localizzazione di nuovi impianti ITM all'interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico e/o paesaggistico nel qual caso deve essere acquisito, successivamente all'adozione, il parere di competenza della Regione.

##### **Art. 28 – Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia.**

1. Successivamente all'entrata in vigore del PCS, stante la deroga stabilita dall'art. 4 co. 3° della LR 28/04, ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente, prevista dal Piano regolatore generale comunale, dai piani attuativi, dal Regolamento edilizio, ma anche da altri regolamenti comunali, che risulti in contrasto con il PCS, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme di attuazione del PCS.

##### **Art. 29 – Norma finale.**

1. Per quanto non specificamente previsto dal PCS, si applicano le disposizioni stabilite dalla LR 28/04 e dal Regolamento, e per quanto non previsto da questi ultimi si applicano le prescrizioni contenute nel Piano regolatore generale comunale, nei piani attuativi, nel Regolamento edilizio e negli altri regolamenti comunali vigenti.